



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE
DEL DISTRETTO DI ANCONA

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE
Intervento incontro 22.09.2017

Dott. Ernesto Napolillo

Domiciliazione presso il difensore d'ufficio

(Legge 103/2017, articolo 1, comma 24)

All'articolo **162 cpp** è aggiunto il : «
4 -bis . L'elezione di domicilio
presso il difensore d'ufficio **non ha**
effetto se l'autorità che procede
non riceve, unitamente alla
dichiarazione di elezione,
l'assenso del difensore
domiciliatario »

PROBLEMA

Sono valide le notifiche **effettuate dopo il 3 agosto 2017** (o che saranno effettuate in futuro) sulla base di elezioni di domicilio presso il difensore d'ufficio formalizzate **prima dell'entrata** in vigore della riforma, dunque **senza l'assenso del difensore domiciliatario** ?

All'articolo **162 cpp** è aggiunto il : « **4 -bis** . L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio **non ha effetto** se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, **l'assenso del difensore domiciliatario**»

1° Tesi: della **NECESSARIETÀ DELLA RICHIESTA DI ASSENSO** per ogni notifica successiva al **3 agosto 2017** del difensore (per evitare processi inutili: **invitare l'indagato ad effettuare nuova elezione di domicilio**)

Regola del TEMPUS REGIT ACTUM

conservazione della validità e dell'efficacia degli **atti compiuti** nel vigore della regola abrogata

applicazione immediata della nuova regola ai processi pendenti con riguardo a tutti gli atti ancora **da compiere**

Giur su idoneità dell'elezione di domicilio ex **161 cpp** presso il **difensore d'ufficio** nell'ipotesi di processo in assenza ex **art. 420-bis co. 2 c.p.p.**

C Cost 31/2017 + Giur. CEDU
Il diritto di difesa è rinunciabile, ma la rinuncia deve essere inequivoca, **effettiva**

Cass. n. 9441, dep. 27 febbraio 2017: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio **non consente la celebrazione del processo in assenza**

All'articolo **162 cpp** è aggiunto il : « **4 -bis** . L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio **non ha effetto** se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, **l'assenso del difensore domiciliatario**»

2° Tesi: ULTRATTIVITÀ DELLA LEGGE PREVIGENTE
regolarità dell'elezione del domicilio ex art. 161 c.p.p.
(ante Legge 103/2017)

Regola dello **JUS SUPERVENIENS** in materia processuale

Obiezione 1° tesi: se così fosse interpretato il principio del tempus regit actum si applicherebbe retroattivamente il nuovo art. 162 co. 4 bis c.p.p. alle elezioni di domicilio già formatesi sotto il vecchio regime: **operazione non consentita dall'art. 11 preleggi** «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»

TRATTANDOSI DI DICHIARAZIONE

TROVANO APPLICAZIONE I PRINCIPI CIVILISTICI

sono efficaci anche le notifiche successive all'entrata in vigore della l. 103/17, in quanto l'atto è **geneticamente valido** (bisogna distinguere tra **VALIDITÀ** ed **EFFICACIA**): per fascicoli con elezione domicilio presso difensore ufficio già fatta prima dell'entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) non si pone il problema di validità ed efficacia della notifica

All'articolo **162 cpp** è aggiunto il : « **4 -bis** . L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio **non ha effetto** se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, **l'assenso del difensore domiciliatario**»

Dato letterale: La nuova norma **disciplina gli effetti** e non attiene ad un'ipotesi di invalidità sopravvenuta (l'invalidità secondo le regole civilistiche investe requisiti strutturali)

Collocazione sistematica: la modifica è contenuta nel 162, norma che attiene alla regolamentazione nel tempo degli effetti del verbale ex 161 c.p.p., attiene alle **comunicazioni successive a «mutamenti»** che incidono sugli effetti del verbale ex art. 161 cpp. quindi **la sopravvenienza normativa non incide sui requisiti strutturali**

Rafforza quest'interpretazione:

1. **Il 162 co. 4** poi dispone che: «**Finché** l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale **o la comunicazione, sono valide** le notificazioni disposte nel domicilio **precedentemente dichiarato o eletto**»
2. La Giur. in tema di applicabilità dello **ius superveniens** (S.U. 2011, Ambrogio in tema di **misure cautelari ...**)

AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(Legge 103/2017, articolo 1, comma 31)

Comma 31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni

» sono sostituite dalle seguenti: «**nel termine di venti giorni**»;

b) al comma 3 -bis , dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo **624 -bis del codice** penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «**trenta giorni**».

Avviso alla P.O. della
richiesta di archiviazione
(nullità ex 410-bis c.p.p.)

30 giorni ex art. 408 co. 3 (per chi ne abbia fatto richiesta)

20 giorni ex art. 408 co. 3bis (per violenza alla persona ivi compresi 612bis e 572 + 624 bis)

10 giorni ex art. 411 co. 1 bis nell'ipotesi di archiviazione ex art. 131 bis